



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consigli
Tribunali**

[Torna alla pagina precedente](#)

Publicato il 22/06/2017

N. 07294/2017 REG.PROV.COLL.

N. 10476/2007 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio**

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10476 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Messina, domiciliata presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189 (avendo eletto domicilio in Napoli);

contro

Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

Ministero dell'interno; Prefettura - U.T.G. di Salerno; Prefettura - U.T.G. di Napoli; **Equitalia** Polis s.p.a.;

per l'annullamento

(ric.)

- del decreto del Ministero dello sviluppo economico -OMISSIS-del 4.6.2007, recante revoca del decreto di concessione delle agevolazioni finanziarie -OMISSIS-;

- della nota dell'Ufficio territoriale di Governo di Salerno, mai comunicata;

(I[^]mm.aa.)

- del ruolo -OMISSIS-reso esecutivo il 10.2.2009, mai comunicato alla ricorrente;

- della cartella di pagamento -OMISSIS-, notificata il 12.5.2009, con cui **Equitalia** Polis s.p.a. ha

chiesto alla ricorrente il pagamento di euro 511.471,00;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso;

(II[^] mm.aa.)

- dell'informativa antimafia -OMISSIS-, emessa dalla Prefettura di Salerno prot. -OMISSIS-, depositata l'11.11.2009;

- per quanto di ragione: dell'informativa antimafia del -OMISSIS-, emessa dalla Prefettura di Napoli prot. -OMISSIS-, depositata l'11.11.2009; dell'informativa antimafia del -OMISSIS-, emessa dalla Prefettura di Napoli prot. -OMISSIS-, depositata l'11.11.2009.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 28 aprile 2017 il cons. M.A. di

Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 9.11.2007 (dep. il 28.11) la società in epigrafe, beneficiaria di un contributo finanziario concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con provvedimento del 19.7.2002 per la realizzazione di un programma di investimenti concernenti il settore turistico-alberghiero, ha impugnato il successivo provvedimento del 4.6.2007 di "revoca" delle agevolazioni, adottato dall'amministrazione a seguito di un'informativa della Prefettura di Salerno sul socio accomandatario della stessa ricorrente, denunciando:

- 1) *Violazione della l. 31 maggio 1965, n. 575, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, della l. n. 241/90, degli artt. 41, 47 e 97 Cost.;*

eccesso di potere; inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà e ingiustizia manifesta:

- la ricorrente non sarebbe stata interessata da alcuna causa interdittiva tipizzata dal d.lgs. n. 490/94 e dall'art. 10, co. 7, d.P.R. n. 252/98; la revoca trarrebbe infatti origine da un'informativa atipica *ex* artt. 1-*septies* d.l. n. 629/82 e 10, co. 9, d.P.R. n. 252/98, idonea soltanto a consentire l'attivazione delle ordinarie attribuzioni (discrezionali) di autotutela nel caso di accertamento di situazioni di fatto evidenti e suffragate da risultanze obiettive, tali da rendere attendibili ipotesi di collusioni anche indirette con la criminalità organizzata (con conseguente compromissione della libertà di determinazione e di buon andamento dell'impresa); in concreto, nell'attività della ricorrente non vi sarebbe mai stata alcuna influenza malavitosa né sussisterebbero elementi indiziari attestanti un'ipotetica permeabilità a condizionamenti da parte di

organizzazioni criminali, tanto che l'unico sospetto di tal genere sarebbe stato fugato dalla sentenza -OMISSIS-con cui il Tribunale di Torre Annunziata avrebbe assolto l'amministratore della società dall'imputazione di favoreggiamento aggravato (ciò sul rilievo dell'ininfluenza della "mera conoscenza" del presunto favorito e dei "semplici incontri" avuti con quest'ultimo);

- sotto altro profilo, l'informativa in questione non rispetterebbe il necessario requisito dell'attualità, non basandosi su circostanze esistenti al momento della sua adozione (gli episodi comunicati dalla Prefettura di Salerno risalirebbero agli anni 1995-1996); tanto più che in una controversia connessa, concernente la revoca di una licenza alberghiera a seguito di un'informativa di analogo tenore, il Consiglio di Stato avrebbe accolto l'appello cautelare;

2) Violazione della l. n. 241/90; eccesso di potere; inesistenza dei presupposti di

fatto e di diritto; violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza; palese illogicità; difetto di istruttoria; ingiustizia manifesta.

l'amministrazione: i) si sarebbe limitata a recepire le informazioni della Prefettura senza darsi carico di effettuare alcun apprezzamento sulla perdurante sussistenza dei presupposti soggettivi per il mantenimento delle agevolazioni; ii) allo stesso tempo, avrebbe omesso di considerare l'assenza di "ulteriori ed attuali elementi compromettenti" a carico dell'amministratore, in vista dell'esercizio puntuale dei poteri di autotutela; iii) non avrebbe dato conto del pubblico interesse alla revoca delle agevolazioni, specie in relazione alla menzionata carenza di indizi fondati, concreti e attuali;

3) *Violazione della l. n. 241/90; eccesso di potere; inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto; palese illogicità; ingiustizia manifesta.* l'atto di autotutela inciderebbe sulla legittima aspettativa della ricorrente

al mantenimento del contributo, avuto riguardo anche all'epoca di sua percezione (19.7.2002) e alle date di avvio e di conclusione dell'*iter* di revoca (rispettivamente, 7.3.2005 e 25.8.2007), specie alla luce dell'omesso apprezzamento dell'interesse del privato;

4) *Violazione degli artt. 3 l. n. 241/90 e 97 e 113 Cost.; eccesso di potere; difetto di motivazione*: l'amministrazione avrebbe dovuto effettuare un'autonoma valutazione degli elementi forniti nell'informativa atipica, valutazione non desumibile *per relationem* da questo atto perché privo di un apprezzamento comparativo degli interessi coinvolti; di qui, il difetto di motivazione della revoca sotto il profilo dell'assenza di indicazioni delle ragioni di interesse pubblico in ordine all'esercizio dell'attività alberghiera;

5) *Violazione dell'art. 7 l. n. 241/90 e dell'art. 97 Cost.; eccesso di potere; violazione del giusto procedimento*: il provvedimento impugnato non

sarebbe stato preceduto dalla doverosa comunicazione di avvio del procedimento (inoltrata a un indirizzo errato), avendo ciò impedito all'interessata di esercitare i propri diritti partecipativi;

6) Violazione degli artt. 41, 47 e 97 Cost.; violazione del principio della libertà di iniziativa economica; eccesso di potere; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; ingiustizia manifesta. sarebbe illegittima la compressione della libertà d'impresa discendente da semplici informazioni antimafia, assunte senza la partecipazione degli interessati e in difetto del controllo preventivo dell'autorità giudiziaria.

Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti indicati in epigrafe.

Costituitasi in resistenza l'amministrazione, con ordinanza -OMISSIS-del 18.1.2008 è stata respinta la domanda cautelare.

Con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale l'8.7.2009 (dep. il 3.8; I^

mm.aa.) la società istante ha esteso l'impugnazione ai provvedimenti di recupero del contributo (ruolo e cartella di pagamento; v. epigrafe), deducendone l'illegittimità in via derivata (per le medesime doglianze formulate avverso l'atto di "revoca") e in via autonoma per:

I) Violazione degli artt. 2, 3, 27, 41 e 97 Cost., 7, 8, 10 e 10-bis l. n. 241/90; eccesso di potere; carenza di potere; violazione del giusto procedimento e del principio del contraddittorio; irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, violazione delle ordinanze del Consiglio di Stato -OMISSIS-: alla ricorrente non sarebbe stata data comunicazione dell'intenzione di procedere all'iscrizione a ruolo del credito e all'emissione della cartella di pagamento, essendole stato in tal modo impedito di illustrare le proprie ragioni e in particolare di rappresentare l'avvenuta sospensione, disposta in un giudizio collegato al presente, della nota prefettizia del 21.6.2006, avente lo stesso contenuto di quella in

contestazione (perché riguardante l'amministratore della ricorrente) e posta a fondamento della revoca di agevolazioni concesse ad altra società (ord. Cons. Stato -OMISSIS-del 13.7.2007);

II) Violazione degli artt. 24 e 97 Cost., dell'art. 3 l. n. 241/90, degli art. 7 e 17 l. n. 212/2000; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione: nella cartella impugnata non sarebbero stati riportati gli elementi previsti dall'art. 7 l. n. 212/2000;

III) Violazione degli artt. 24 e 97 Cost., dell'art. 3 l. n. 241/90, degli art. 7 e 17 l. n. 212/2000, per difetto di motivazione; violazione dell'art. 25, co. 2, d.P.R. n. 602 del 29.9.1973, del d.m. di approvazione del modello di cartella di pagamento, del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13.2.2007: difformemente da quanto previsto nel modello approvato ai sensi delle disposizioni indicate in rubrica, la gravata cartella di pagamento non recherebbe l'indicazione analitica

delle somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni.

Disposta ed espletata istruttoria documentale, con ordinanza -OMISSIS-del 16.11.2009 è stata respinta l'istanza cautelare avanzata con il ricorso per motivi aggiunti.

Con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 30.12.2009 (dep. il 15.1.2010; II[^] mm.aa.) la società istante ha impugnato la citata informativa della Prefettura di Salerno -OMISSIS- e quelle del 24.5 e del 21.6.2006, adottate dalla Prefettura di Napoli (documentazione prodotta in giudizio dall'amministrazione l'11.11.2009). Nel dare atto dell'intervenuta sospensione, in grado di appello, delle "revoche" dei benefici pubblici e della licenza per l'esercizio dell'attività alberghiera (Cons. Stato ordd. nn. 3757/07 e 5906/08) disposte nei confronti di altra società amministrata dal medesimo soggetto avente la qualità di socio

accomandatario e amministratore dell'odierna ricorrente (provvedimenti che sarebbero stati assunti sulla base di un'informativa antimafia "ritenuta illegittima in sede cautelare"), quest'ultima ha prospettato ulteriormente:

1) *Violazione della l. 31 maggio 1965, n. 575, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, degli artt. 27, 41 e 97 Cost.; eccesso di potere; inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto; violazione dei principi di non colpevolezza e di libertà dell'iniziativa economica; contraddittorietà e ingiustizia manifesta: nell'informativa del 2004, unica (delle tre prodotte in giudizio) a rilevare nella fattispecie perché posta a base della gravata determinazione tutoria, l'amministrazione non solo non avrebbe tenuto conto delle risultanze del menzionato giudizio penale, ma per giustificare la sussistenza del pericolo di infiltrazioni malavitose nella gestione dell'impresa avrebbe al contrario addotto gli stessi elementi*

ivi rappresentati; l'esito assolutorio impedirebbe però di trarre dal solo capo d'imputazione indizi di infiltrazione criminosa; inoltre, gli unici fatti in astratto rilevanti (visite a un soggetto pregiudicato in occasione di un ricovero ospedaliero) sarebbero assai risalenti nel tempo (1995-1996) e del tutto neutri (come accertato dal giudice penale); di qui, l'illegittimità derivata del provvedimento di "revoca", con cui il Ministero avrebbe recepito acriticamente l'informativa stessa senza espletare la necessaria attività istruttoria;

2) *Violazione degli artt. 3 l. n. 241/90 e 97 Cost.; eccesso di potere, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà con precedente determinazione*: le altre informative della Prefettura di Napoli (del 24.5 e del 21.6.2006) sarebbero, invece, del tutto irrilevanti nel presente giudizio in quanto poste in essere due anni dopo l'adozione della determinazione impugnata; a ogni buon conto, da tali provvedimenti –

attinenti ad altra società avente il medesimo amministratore e legale rappresentante della ricorrente, oggetto di una prima informativa del 2005 con “esito negativo” e poi di quelle in esame, rese con “esito positivo” nonostante la situazione di riferimento fosse rimasta invariata – non sarebbero evincibili gli elementi a sostegno delle conclusioni, non recando alcuna motivazione e non essendo accompagnate dagli atti contenenti le risultanze investigative che ne costituirebbero il presupposto; si tratterebbe cioè di determinazioni basate sui medesimi fatti rivelatisi ininfluenti in sede penale, come attestato anche dalla nota della Prefettura di Napoli dell’1.8.2006, recante richiesta alle Forze di P.S. di fornire “aggiornate ed attuali informazioni” sul conto della società in argomento, e dalla nota della Questura di Napoli del 28.11.2006, comprovante l’insussistenza di “nuovi elementi di riscontro”; i medesimi elementi

avrebbero pertanto portato all'adozione di un'informativa atipica nel 2004 (Prefettura di Salerno), di una "liberatoria antimafia" nel 2005 (Prefettura di Napoli) e infine, nel 2006, di un'informativa vincolante (Prefettura di Napoli); il tutto, in assenza di nuove acquisizioni e del requisito dell'attualità del rischio di infiltrazioni criminose.

All'odierna udienza, fissata a seguito dell'ord. n. 11820/16 di accoglimento dell'opposizione a decreto di perenzione e in vista della quale le parti hanno depositato memorie (7.12.16 il Ministero e il 7.4.17 la ricorrente), il giudizio è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. La ricorrente, destinataria di agevolazioni *ex* l. n. 488/92 in forza di provvedimento del 19.7.2002, ha chiesto l'annullamento del decreto direttoriale del 4.6.2007 con cui il Ministero dello sviluppo economico, "vista la nota del 17.1.05 con la quale la banca

concessionaria [...] trasmetteva le informazioni fornite dalla Prefettura di Salerno [...] ai sensi dell'art. 10 comma 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 mediante 'riservata amministrativa'" e "considerato che a seguito del contenuto della citata 'riservata amministrativa' si determinavano le condizioni per la revoca delle agevolazioni [...]", ha per l'appunto disposto detta "revoca".

Essa ha altresì impugnato quale atto presupposto la citata "riservata amministrativa" -OMISSIS- (emessa dalla Prefettura di Salerno; il documento è stato prodotto in giudizio dall'amministrazione a seguito di ordinanza istruttoria), formulando specifiche censure con il primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti (*sub* n. 1, II[^] mm.aa.).

2. Queste notazioni consentono di rilevare in via preliminare l'inammissibilità per difetto d'interesse della domanda caducatoria, anch'essa avanzata con

il secondo ricorso per motivi aggiunti (*sub* n. 2, II[^] mm.aa.), avente a oggetto le informative della Prefettura di Napoli del 2005 e del 2006, trattandosi di atti nemmeno menzionati nel contestato provvedimento di ritiro e che non risultano avere in alcun modo esplicito influenza nel procedimento oggi in esame.

3. Ciò chiarito, ritiene il Collegio che il ricorso introduttivo e il primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti siano infondati.

3.1. La società istante, nel premettere che l'informativa atipica avrebbe come unico effetto quello di consentire all'amministrazione precedente l'esercizio degli ordinari poteri di autotutela, sostiene:

- di non aver mai subito influenze di matrice criminosa, non sussistendo alcun elemento, nemmeno indiziario, attestante la permeabilità a condizionamenti di tal genere; ciò sarebbe dimostrato dalla sentenza di assoluzione del proprio amministratore

dall'imputazione di favoreggiamento aggravato (sent. Tribunale di Torre Annunziata n. 201/01), dall'assenza del requisito dell'attualità dei fatti comunicati dalla Prefettura di Salerno (risalenti agli anni 1995-96) e dalla pronuncia cautelare resa in analogia controversia (n. 1 ric.); in particolare, nell'informativa del 2004 la Prefettura avrebbe bensì tenuto conto delle risultanze della menzionata sentenza penale, traendone tuttavia conclusioni di segno diametralmente opposto rispetto a quelle legittimamente ipotizzabili in forza del dispositivo di assoluzione (gli elementi fattuali in essa riportati sarebbero stati cioè utilizzati per giustificare l'apprezzamento circa il pericolo di infiltrazioni malavitose; n. 1, II[^] mm.aa.);

- che il Ministero non solo si sarebbe limitato a recepire le informazioni della Prefettura senza espletare alcuna verifica sulla perdurante sussistenza dei

presupposti soggettivi per il mantenimento delle agevolazioni e dunque senza tener conto dell'assenza di "ulteriori ed attuali elementi compromettenti", ma non avrebbe nemmeno dato atto del pubblico interesse alla revoca del contributo (n. 2 ric.); l'amministrazione avrebbe dovuto cioè vagliare in modo autonomo gli elementi forniti dalla Prefettura, ponendoli a raffronto con gli interessi coinvolti (aspetto assente nella nota prefettizia, pertanto non invocabile *per relationem*) e dunque motivando sulle ragioni di interesse pubblico a sostegno della propria determinazione (anche alla luce del programmato esercizio dell'attività alberghiera; n. 4 ric.); e proprio il contenuto dell'informativa del 2004 darebbe conto dell'illegittimità derivata della "revoca" (consistente in un acritico recepimento del primo atto; v. n. 1, II[^] mm.aa.).

Le censure non sono condivisibili.

È senz'altro corretta l'impostazione di fondo della ricorrente sui

peculiari effetti dell'informativa atipica.

Per consolidata opinione giurisprudenziale l'effetto interdittivo delle informative supplementari o atipiche adottate ai sensi degli artt. 1-*septies* d.l. n. 629/82 (conv. con modif. dalla l. n. 726/82, come integrato dalla l. n. 486/88) e 10, co. 9, d.P.R. n. 252/98 è infatti “dipendente da una valutazione discrezionale dell'amministrazione destinataria dell'informativa stessa” (v. Cons. Stato, sez. VI, 20 ottobre 2014, n. 5165, e giurispr. ivi richiamata, che fa applicazione di tale orientamento proprio all'ipotesi di revoca di un contributo concesso dal Ministero dello sviluppo economico).

La Sezione ha peraltro precisato, in una fattispecie sovrapponibile a quella in esame (v. sent. 12 maggio 2008, n. 3832, in materia di “revoca”, sulla base di un'informativa atipica, di un'agevolazione concessa dal Ministero delle attività produttive):

a) che il provvedimento tutorio può essere motivato anche *per relationem* con il rinvio all'atto prefettizio, posto che pure nell'ipotesi di informativa supplementare “il potere valutativo dell'Amministrazione risulta comunque di ambito molto ristretto [...], in quanto detta informativa, ispirata al principio di leale collaborazione tra Amministrazioni pubbliche, serve ad offrire alla Stazione appaltante elementi di ponderazione [...], in ordine ai quali titolare del relativo potere di accertamento resta unicamente il Prefetto”; il che “giustifica [...] il carattere sintetico, contenutisticamente vincolato, della motivazione, che fa rinvio alle informative antimafia impeditive dell'erogazione del contributo” (anche in Cons. Stato n. 5165/14 cit. si precisa che l'informativa atipica, pur non assumendo carattere vincolante, lascia un margine “molto ridotto” alla discrezionalità

dell'amministrazione chiamata a valutarne l'incidenza: l'esistenza di tale margine valutativo comporta la necessità di una motivazione, "che dovrà essere particolarmente ampia nel caso in cui si decida di instaurare o proseguire il rapporto con l'impresa pur a seguito dell'informativa, ma che non può, comunque, mancare anche nel caso opposto, in cui l'amministrazione decida di non instaurare o non proseguire il rapporto");

b) che "anche in caso di proscioglimento, i fatti oggetto di un processo penale non perdono la loro idoneità a fungere da validi elementi di sostegno per un'informativa antimafia sfavorevole, in considerazione della maggiore incidenza probatoria degli indizi necessari a confortare l'ipotesi di un mero tentativo di infiltrazione mafiosa, e, quindi, tendenti a garantire la tutela dell'interesse sociale protetto nella sua massima soglia di anticipazione"; con l'ulteriore

chiarimento che “gli elementi che denotano il pericolo di collegamento fra l’impresa e la criminalità organizzata, oggetto dell’informativa antimafia, hanno un mero valore sintomatico ed indiziario, non dovendo necessariamente assurgere a livello di prova, anche indiretta”.

Quanto all’attualità di detti elementi, si è affermato, ancora, che l’informativa può basarsi pure su “eventi verificatisi a distanza di tempo” (v. Cons. Stato n. 5165/14 cit.; v. anche Cons. Stato, sez. III, 7 dicembre 2015, n. 5556, che nel passare in rassegna gli approdi giurisprudenziali relativi all’istituto dell’interdittiva antimafia, ha precisato come non sia richiesta “la prova dell’attualità delle infiltrazioni mafiose, dovendosi solo dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza [...], o una concreta verosimiglianza dell’ipotesi di condizionamento sulla società da parte di soggetti uniti da legami con cosche mafiose,

e dell'attualità e concretezza del rischio"; in questa pronuncia è poi illustrato il "principio di diritto secondo cui l'interdittiva può fondarsi, oltre che su fatti recenti, anche su fatti più risalenti: il mero decorso del tempo è in sé un elemento neutro, che non smentisce, da solo, la persistenza di legami, vincoli e sodalizi e comunque non dimostra, da solo, l'interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari, anche perché trascura di considerare che l'infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalle quali promana e per la durezza e, insieme, durevolezza dei legami che esse instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio possibile").

In linea più generale si è detto, infine, che l’informativa “non necessita di un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso” (Cons. Stato n. 5165/14 cit.) e che l’“ampia discrezionalità di apprezzamento del Prefetto in tema di tentativo di infiltrazione mafiosa comporta [...] che la valutazione prefettizia sia sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, mentre al sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dell’informativa antimafia rimane estraneo l’accertamento dei fatti [...] assunti a base del provvedimento” (Cons. Stato n. 5556/15 cit.).

Non vi è motivo per discostarsi dagli esiti appena illustrati, che inducono pertanto a ritenere non condivisibili le doglianze in esame.

Nella “riservata amministrativa” del 2004 la Prefettura di Salerno ha infatti dato motivatamente conto degli “stabili rapporti” tra il socio accomandatario della ricorrente ed “esponenti di assoluto rilievo” di un’organizzazione criminale (meglio specificata nell’atto stesso), tanto da potersi “sicuramente concludere per una ‘sorta di intraneità’” al sodalizio del menzionato socio accomandatario.

L’apprezzamento in questione non esibisce profili di palese illogicità o travisamento, sicché la gravata decisione tutoria, valutata alla luce del riportato orientamento giurisprudenziale, risulta immune dai vizi dedotti, essendo sorretta da adeguata istruttoria e da sufficiente motivazione (anche in relazione alla pretesa assenza di esposizione delle ragioni di interesse pubblico a sostegno della “revoca” e alle vicende inerenti ad altre controversie delle quali non solo non è dimostrata l’identità con la

presente, ma nemmeno risultano illustrati gli eventuali sviluppi).

3.2. La ricorrente assume, ancora, che la revoca inciderebbe sulla sua legittima aspettativa alla percezione del contributo, stante il lasso temporale intercorso tra la concessione (2002) e l'avvio e la conclusione dell'*iter* tutorio (2005 e 2007), con totale pretermissione della sua posizione (n. 3 ric.).

Il motivo è infondato.

Nel precedente innanzi menzionato (n. 3238/08) la Sezione, con specifico riferimento alla certificazione antimafia (“pervenuta dopo tre anni dalla richiesta operata dalla banca”), ha affermato che “la pacifica osservazione per cui la possibilità di emissione di un provvedimento di secondo grado ‘da un lato, pone quale presupposto indefettibile per l’esercizio del relativo potere, la previa ponderazione di tutti gli interessi coinvolti; dall’altro, prescinde, in certa misura, dal consolidamento o no di quelli privati, i quali devono

essere, comunque, considerati nell'apprezzamento globale' [...], evidenza comunque che l'affidamento della parte privata deve fondarsi sulla buona fede", sicché "la conoscenza da parte del ricorrente della presenza di elementi ostativi all'attribuzione del beneficio richiesto è elemento che incide sulla sussistenza dell'affidamento soggettivo, rendendo difficilmente configurabile il presupposto per la tutela".

Le stesse considerazioni possono essere ribadite per la fattispecie in esame, potendosi ritenere che il Ministero abbia assunto la gravata determinazione tutoria in un arco di tempo non irragionevole o eccessivo rispetto all'acquisizione della nota prefettizia e dovendo essere esclusa la maturazione di una situazione di affidamento tutelabile.

3.3. È parimenti infondata la censura prospettante l'omissione dell'avviso di avvio del procedimento di revoca (n. 5 ric.).

Il Ministero si è difeso sostenendo che la comunicazione in questione, inviata in data 7.3.2005, non sarebbe stata ricevuta per “assenza del destinatario” nelle date del 23.3 e 24.3.2005 (con successivo perfezionamento “per compiuta giacenza”); sennonché, con la presentazione della domanda di agevolazione la ricorrente avrebbe assunto l’onere di comunicare tempestivamente alla banca concessionaria “le eventuali modifiche [...] delle informazioni [...] e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande”; nel caso in esame, la banca concessionaria con nota del 29.11.2005 avrebbe informato il Ministero del trasferimento della sede legale della ricorrente, deliberato “con verbale di assemblea straordinaria del 22.4.2004, a noi pervenuto il 24.3.2005”; il trasferimento in questione sarebbe stato pertanto

comunicato in data successiva all'avviso di avvio del procedimento (v. mem. 7.12.16).

In merito a questi punti nulla ha osservato la società istante, sicché la ricostruzione dell'amministrazione può darsi per accreditata al giudizio. In ogni caso, osta all'adozione dell'invocata statuizione caducatoria la previsione dell'art. 21-*octies*, co. 2, 2° per., l. n. 241/90, atteso che dalle difese dell'amministrazione si evince che “il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

3.4. Va infine disatteso l'ultimo mezzo, con cui la società ricorrente lamenta la lesione della libertà d'impresa, che a suo dire non potrebbe essere conculcata in base a “semplici informazioni antimafia”, atti assunti senza la partecipazione degli interessati e in difetto del controllo preventivo dell'autorità giudiziaria.

Al riguardo è sufficiente richiamare l'indirizzo secondo cui l'istituto in

esame ha la “funzione di anticipare la soglia dell’autotutela amministrativa per prevenire possibili ingerenze da parte delle organizzazioni criminali nell’attività delle pubbliche amministrazioni, che non possono stipulare o comunque intrattenere rapporti contrattuali con soggetti a carico dei quali l’informativa abbia ravvisato la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa” (l’informativa “costituisce una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e che prescinde dall’accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all’associazione di tipo mafioso”; v. Cons. Stato n. 5556/15 cit., in cui si osserva, ancora, che il “quadro indiziario complessivo” deve sorreggere “una prognosi, non di certezza, ma di possibilità che l’attività di impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in

qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di soggetti legati ad organizzazioni malavitose”).

Ciò che consente di rilevare l'infondatezza del motivo.

4. Il primo ricorso per motivi aggiunti attiene agli atti relativi al recupero degli importi da parte dell'amministrazione (iscrizione a ruolo e cartella esattoriale; risulta depositata dalla ricorrente copia della cartella di pagamento -OMISSIS-, in cui sono indicate causale, “revoca agevolazioni attività produttive l. 488/92” da parte del Ministero dello sviluppo economico, e data, 10.2.2009, dell'acquisto di esecutività del ruolo n. 2009/5208).

Il ricorso è infondato e va respinto.

La società istante lamenta con il primo motivo l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, ciò che le avrebbe impedito di esporre elementi idonei a ottenere la sospensione della pretesa restitutoria (*sub* n. II

mm.aa.), e con il secondo mezzo la violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000 (applicabile anche ai concessionari del servizio di riscossione tributi ai sensi dell'art. 17 l. n. 212/00 cit.) – il cui testo recita: “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama” –; essa ha altresì prospettato il vizio di difetto assoluto di motivazione degli atti impugnati (n. III mm.aa.). Le doglianze non sono condivisibili. Quanto alla pretesa assenza dell'avviso di avvio, anche a voler ritenere rilevante nella fattispecie in esame l'art. 7 l. n. 241/90 – nonostante il disposto degli artt. 13, co. 2, l. n. 241/90, che esclude

l'applicabilità di questa disposizione “ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano [...]”, e 24, co. 32, l. 27 dicembre 1997, n. 449 (come interpretato autenticamente dall'art. 3, co. 8, l. 23 luglio 2009, n. 99), sulla possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di recuperare gli importi corrisposti a titolo di incentivi alle imprese, con le sanzioni e gli interessi – osta all'adozione della chiesta pronuncia caducatoria la preclusione derivante dal citato art. 21-*octies* l. n. 241/90: i gravati provvedimenti (iscrizione a ruolo e cartella esattoriale) hanno infatti “natura vincolata” ed è palese che il loro “contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

Del resto non si vede come la vicenda cui la ricorrente fa riferimento (procedimento relativo ad altra società nel quale sarebbe stata sospesa un'informativa

prefettizia “di uguale contenuto e scaturente dagli stessi accertamenti di polizia giudiziaria di quelli posti a fondamento del provvedimento di revoca” oggi in contestazione), peraltro riguardante un distinto soggetto (ciò che nella fase cautelare del presente giudizio ha portato a escludere espressamente la possibilità di “automatica estensione” delle valutazioni relative all’altro contenzioso; v. ord. n. 5311/2009), possa incidere sul profilo (meramente esecutivo) della restituzione degli importi non dovuti.

Quanto al difetto di motivazione, la cartella esattoriale reca l’indicazione del titolo della pretesa e del creditore (v. sezione “dettaglio degli addebiti”, in cui è riportato il Ministero dello sviluppo economico e il riferimento sia alla l. n. 488/92 sia al d.m. 156999 del 2007, con il n. 62343/12, sicché risulta assolto l’onere motivazionale). La ricorrente è stata pertanto messa in

grado di percepire le ragioni della pretesa.

Da ultimo (n. IV mm.aa.) la ricorrente denuncia il difetto di motivazione della cartella esattoriale nonché la violazione dell'art. 25, co. 2, d.P.R. n. 602/73 e delle inerenti disposizioni attuative, contenute nel d.m. di approvazione del modello della cartella di pagamento e nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13.2.2007: segnatamente, nonostante l'obbligo di indicare nel "dettaglio degli addebiti" l'"importo iscritto a ruolo, le sanzioni e gli interessi" e "la somma da corrispondere a titolo di compenso di riscossione", la cartella in concreto notificata recherebbe evidenza soltanto delle somme iscritte a ruolo e dei compensi dovuti al concessionario, ma non conterrebbe "l'individuazione analitica delle somme dovute a titolo di interessi ed eventuali sanzioni".

La censura è infondata.

Nel richiamato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13.2.2007 (pubbl. nella G.U. n. 43 del 21.2.2007) il modello di cartella di pagamento risulta interessato da modifiche riguardanti la "somma da corrispondere a titolo di compenso di riscossione", nel senso che – "nell'intento di favorire la piena consapevolezza, da parte del debitore, delle somme dallo stesso dovute e di agevolarlo nelle operazioni di pagamento" – anziché l'indicazione della percentuale di aggio a carico del debitore (nella specie, ai sensi del d.m. 17.11.2006) sia "calcolato e riportato [...] l'importo esattamente dovuto a tale titolo, evitando, in tal modo, che il debitore debba determinarlo autonomamente", con la precisazione che il "Dettaglio degli addebiti" reca "l'illustrazione analitica di tutte le somme dovute, sia nel caso di pagamento entro i termini indicati nella stessa cartella, sia nel caso di versamento effettuato oltre tali termini".

Nella gravata cartella (-OMISSIS-) la sezione denominata “dettaglio degli addebiti” è distinta in due parti, pagamento “entro le scadenze” e “in ritardo”, in ciascuna delle quali sono evidenziati, oltre agli “importi a ruolo”, i “compensi di riscossione” (in termini assoluti, come stabilito dal provvedimento generale innanzi riportato) nonché, nel caso dei “pagamenti in ritardo”, l’avvertenza che sarebbero stati applicati “gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo ed il compenso di riscossione nella misura del 9% su tali interessi” (gli interessi di mora sono stabiliti secondo le modalità dell’art. 30 d.P.R. n. 602/73, ossia con l’individuazione di un “tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”; si tratta pertanto di un dato non riportato esplicitamente in quanto suscettibile

di variare di anno in anno, ma agevolmente determinabile).

Non si ravvisano pertanto i vizi prospettati.

Per i profili di illegittimità derivata è sufficiente rinviare a quanto in precedenza osservato.

5. In conclusione il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti sono infondati e il secondo ricorso per motivi aggiunti è in parte infondato e in parte inammissibile.

Si ravvisano peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-ter, definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso introduttivo;
- respinge il primo ricorso per motivi aggiunti;
- in parte respinge e in parte dichiara inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti,

Presidente

Mario Alberto di Nezza,

Consigliere, Estensore

Maria Grazia Vivarelli,

Consigliere

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Mario Alberto di Nezza	Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#) [Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)